

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 25/03/2003 n. 18

Oggetto:

Risposte ai quesiti formulati dagli ordini professionali. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

Testo:

INDICE

- 1 Artt. 7, 8 e 9 - Avvisi di accertamento parziali definitivi prima del 1/1/03.
- 2 Art. 7 - Concordato e cause ostative.
- 3 Art. 8 - Stabili organizzazioni all'estero, definizione automatica o integrativa semplice.
- 4 Art. 8 - Dichiarazione integrativa e societa' di persone.
- 5 Art. 8 - Contenuto della dichiarazione integrativa semplice.
- 6 Art. 9 - Accertamento con adesione perfezionato al 1 gennaio 2003.
- 7 Art. 9 - Piccole societa' di capitali a ristretta base azionaria.
- 8 Art. 9 - Condono tombale con pagamento del minimo.
- 9 Art. 9 - Condono tombale: periodi di imposta definibili.
- 10 Art. 9 - Condono tombale: applicazione degli studi di settore e dei parametri.
- 11 Art. 9 - Condono tombale: la rinuncia al rimborso irap.
- 12 Art. 9 - Congruita' con dati difformi.
- 13 Art. 9 - bis - Sanatoria omessi versamenti: le possibili compensazioni.
- 14 Art.15 - Natura dei rilievi contenuti nei verbali.
- 15 Art.15 - Definizione delle liti potenziali da parte delle societa' di persone.
- 16 Art.15 - Definizione parziale di processo verbale di constatazione.
- 17 Art. 15 - Violazioni formali ripetute.
- 18 Art. 15 - Rilievi recepiti nella dichiarazione.
- 19 Art. 15 - Processo verbale con rilievi ai fini irpeg ed ilor.
- 20 Art. 16 - Liti pendenti: effetti di una sentenza intervenuta tra la data di effettuazione del versamento e quella di comunicazione.
- 21 Art. 16 - Controversia su rimborso iva.

- 1 Artt. 7, 8 e 9 - Avvisi di accertamento parziali definitivi prima del 1/1/03.

D. Nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/2002, si precisa che, nell'ipotesi di avvisi di accertamento parziali definitivi prima del 1 gennaio 2003, il contribuente debba procedere al pagamento delle imposte dovute in base al predetto accertamento prima di poter comprendere il medesimo periodo di imposta nell'ambito delle diverse definizioni. Si chiede conferma del fatto che, nell'ipotesi in cui il contribuente, con riferimento al medesimo anno, decida di definire l'accertamento parziale con il pagamento delle sole imposte e poi non comprenda lo stesso periodo nell'ambito del condono, in relazione allo stesso accertamento dovranno essere successivamente corrisposte sanzioni ed interessi.

Si chiede inoltre se la definitivita' di un avviso di accertamento prima del 1 gennaio 2003 debba considerarsi tale, come si ritiene, anche nel caso in cui in relazione allo stesso il contribuente stia procedendo al pagamento delle somme dovute in base ad un accertamento con adesione.

R. Il contribuente che intenda avvalersi della possibilita' di definire l'accertamento parziale con il pagamento delle sole imposte, deve,

successivamente, procedere alla definizione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/2002.

Invero, l'agevolazione di definire senza il pagamento di sanzioni ed interessi gli accertamenti parziali deve ritenersi strettamente connessa alla rimozione della causa ostantiva posta dall'art.4 comma 7, dall'art.8 comma 10 lettera a) e dall'art.9 comma 14 lettera a).

Per quanto, poi, concerne la definitività dell'avviso di accertamento alla data dell'1/1/2003, si ritiene che questo debba ritenersi definitivo anche nell'ipotesi in cui il contribuente stia procedendo al pagamento delle somme dovute sulla base dell'adesione prestata.

2 Art. 7 - Concordato e cause ostantive.

D. Nell'ambito delle cause ostantive previste dall'articolo 7 della legge 289/2002, il paragrafo n. 4.3 della circolare n. 12 afferma che non possono accedere al concordato coloro che hanno omissa la presentazione della dichiarazione ovvero nella stessa non abbiano indicato nella medesima il reddito di lavoro autonomo o quello di impresa. Si chiede di conoscere se tale causa ostantiva debba essere intesa come esclusivamente riferita alla dichiarazione dei redditi ovvero riguardi anche la mancata presentazione della dichiarazione IRAP o IVA, in considerazione del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 7 producono effetto su tutti i comparti impositivi.

R. Si ritiene che la causa ostantiva prevista dal comma 3 lettera a) dell'art. 7 sia esclusivamente riferita alla dichiarazione Unico per ciascun periodo d'imposta per il quale sussisteva l'obbligo di presentazione in riferimento a tutti i tributi. In particolare, non si considera omissa la dichiarazione IVA (e, conseguentemente, non e' causa ostantiva ai fini della definizione) solo per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della stessa dichiarazione Iva, avendo registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 28, 1 comma, 2 periodo del DPR n. 633 del 1972 e art. 8, comma 1, quarto periodo del DPR n. 322 del 1998).

3 Art. 8 - Stabili organizzazioni all'estero, definizione automatica o integrativa semplice.

D. I redditi prodotti da stabili organizzazioni all'estero si considerano prodotti in Italia e quindi ammessi alla definizione automatica di cui all'articolo 9 oppure sono a tutti gli effetti redditi di origine estera e come tali regolarizzabili solo attraverso l'integrativa semplice di cui all'articolo 8?

R. Si considerano "conseguiti all'estero" e pertanto regolarizzabili esclusivamente con la presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 289 del 2002, i redditi che hanno avuto la prima manifestazione finanziaria all'estero, a nulla rilevando l'indicazione della relativa fonte di produzione.

Il criterio adottato per la qualificazione di tali redditi non legittima soluzioni apodittiche, essendo necessario valutare caso per caso la dinamica finanziaria del reddito oggetto di regolarizzazione.

In tal senso, il reddito imputabile ad una stabile organizzazione all'estero non necessariamente e in ogni caso e' da considerare "conseguito all'estero".

4 Art. 8 - Dichiarazione integrativa e societa' di persone.

D. Si chiede di conoscere quale siano i corretti adempimenti da porre in essere nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una societa' di persone. In particolare, si chiede la correttezza della seguente interpretazione fondata sulla struttura della norma, in base alla quale sembrerebbe che, una volta presentata la dichiarazione di cui all'articolo 8, i soci non possano fruire della franchigia nel caso in cui, loro stessi, abbiano redditi personali da integrare. In sostanza, si chiede conferma del fatto che, in caso di dichiarazione integrativa, la franchigia che puo' essere utilizzata dai soci e' di due tipi diversi, una

riconducibile alla propria posizione personale ed una fondata sulla comunicazione inviata ai soci stessi dalla società'.

R. L'articolo 7, comma 10, prevede che la definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo dello stesso comma 7 (società' di persone ed assimilate) "costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata."

Disposizione analoga e' contenuta nell'articolo 8, comma 11, ultimo periodo, nel quale e' espressamente stabilito che la definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo dello stesso comma 11 (società' di persone ed assimilate) "costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata."

Tali disposizioni di carattere speciale prevalgono sulla disposizione contenuta nel comma 6 bis, dell'articolo 8, secondo cui "In caso di accertamento relativo ad annualità' oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto ed all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6."

Ne consegue che l'accertamento parziale ai sensi del citato articolo 41-bis e' comunque attivabile nei casi in cui il socio (associato o collaboratore dell'impresa familiare) - persona fisica - abbia evidenziato nella propria dichiarazione integrativa un reddito di partecipazione inferiore alla quota-parte del reddito societario corrispondente alla sua quota di partecipazione agli utili, così' come risulta dalla comunicazione che la società' di persone e' tenuta a rendere entro il 16 marzo 2003.

Di converso, la franchigia spetta sugli altri redditi integrati diversi da quelli di partecipazione.

5 Art. 8 - Contenuto della dichiarazione integrativa semplice.

D. La circolare n. 12 del 21 febbraio scorso, ribadisce il fatto che nell'ambito della dichiarazione integrativa semplice il contribuente può' evidenziare acconti, a crediti e ritenute non dichiarati. A tale proposito si chiede di conoscere se:

- nel caso di contribuente che ha versato regolarmente tutte le imposte a fronte di una dichiarazione omessa che oggi viene sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa semplice, il contribuente stesso possa far emergere la medesima base imponibile originaria sulla quale aveva calcolato le imposte oggetto di versamento e dunque scomputare i pagamenti già' effettuati, magari anche nei termini ordinari;
- nel caso in cui il contribuente incrementi il proprio imponibile comprendendo nel calcolo della maggiore imposta anche i crediti di imposta di cui all'articolo 14 del dpr 917/86, sia necessaria una verifica preventiva in merito, ad esempio, alla capienza dei basket in capo alla società' di capitali che aveva distribuito l'utile non dichiarato dal contribuente

R. L'articolo 8 consente di presentare dichiarazioni a suo tempo omesse. Nell'ipotesi in cui il contribuente pur non avendo presentato la dichiarazione abbia versato le relative imposte, può' accedere alla sanatoria di cui all'articolo 8 al fine di indicare nella dichiarazione integrativa gli imponibili non dichiarati e di scomputare dalle relative imposte quelle a suo tempo versate.

Resta dovuto l'importo minimo di 300 euro.

Inoltre, qualora l'integrazione riguardi dividendi non dichiarati il corrispondente credito d'imposta di cui all'articolo 14, portato in aumento dei dividendi medesimi, potrà' essere scomputato in detrazione proporzionalmente ai dividendi integrati e comunque in misura non superiore al credito d'imposta che e' stato attribuito dalla società' al momento della

delibera di distribuzione degli utili.

Non rilevano in ogni caso gli eventuali crediti eccedenti.

6 Art. 9 - Accertamento con adesione perfezionato al 1 gennaio 2003.

D. E' consentito definire automaticamente ai sensi dell'articolo 9 un periodo di imposta in presenza di un avviso di accertamento con adesione gia' perfezionato al 1 gennaio 2003 e riferito allo stesso periodo?

R. Si', e' possibile. In tal caso il contribuente valuterà se estendere o meno la definizione al periodo d'imposta interessato dall'accertamento con adesione.

7 Art. 9 - Piccole societa' di capitali a ristretta base azionaria.

D. Quali sono i riflessi concreti sui soci di piccole societa' di capitali a ristretta base azionaria nel caso in cui la partecipata definisca la propria posizione con il condono tombale?

R. A differenza di quanto previsto agli articoli 7, comma 10, e 8, comma 11, concernenti i rapporti tra la definizione automatica del reddito di lavoro autonomo e d'impresa da parte delle societa' di persone e associazioni professionali e la posizione dei soci o associati, l'articolo 9 non riconnette alla definizione automatica delle societa' alcun effetto nei confronti dei soci.

8 Art. 9 - Condono tombale con pagamento del minimo.

D. Una societa' che per un biennio (97-98) e' stata soggetta ai parametri ed e' risultata congrua, per l'anno 1999 nel quale non era congrua, ha definito nel corso del 2002 un accertamento con adesione con l'Ufficio; nell'anno 2000 e 2001 non e' stata soggetta ai parametri per superati limiti dimensionali. Puo' tale soggetto avvalersi della possibilita' di effettuare il condono tombale con il pagamento del minimo per il biennio 97-98, escludendo il 1999 gia' definito e liquidare l'imposta secondo le aliquote previste per il biennio 2000 e 2001?

R. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis della legge n. 289 del 2002, la definizione da parte dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili in base ai parametri, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, si perfeziona ai fini di tutte le imposte con il pagamento di 500 euro per ciascuna annualita'.

Le annualita' 2000 e 2001, per le quali non risultano applicabili i parametri ovvero non sono soddisfatti i requisiti di cui al citato comma 3-bis, possono essere definite nei termini ordinari stabiliti dal richiamato articolo 9.

Non ricorre l'obbligo di inserire nella dichiarazione per la definizione automatica l'anno 1999, definito mediante accertamento con adesione. A tal proposito, si rammenta che non vi e' obbligo di inserire nella richiesta di definizione i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi gli avvisi di accertamento.

9 Art. 9 - Condono tombale: periodi di imposta definibili.

D. Il paragrafo 3.2 della circolare n. 12 precisa che il contribuente che intende presentare una dichiarazione di condono tombale, deve comprendere tutti i periodi di imposta, compresi quelli per i quali la dichiarazione non e' stata legittimamente presentata. Si chiede dunque quale sia il comportamento da seguire da parte del contribuente ai fini del completamento del proprio condono tombale e si chiede conferma in merito alle somme dovute per gli specifici periodi di imposta:

- contribuente che, in uno dei periodi di imposta condonabili, non era in possesso di redditi certificati da un Cuded in relazione ai quali poteva comunque non presentare la dichiarazione: si ritiene che il pagamento dovuto in questo caso sia comunque di 100 euro e non di

- 1500 euro in quanto non si tratta di dichiarazione omessa;
- contribuente assoggettato ad imposizione con ritenuta alla fonte (ad esempio venditori porta a porta) su un reddito che e' comunque possibile ricomprendere tra quelli di impresa: si ritiene che, in questo caso, il contribuente possa perfezionare il proprio condono tombale con il pagamento del minimo previsto dal comma 3 e scaglionato in base ai ricavi ed ai compensi prodotti nello specifico periodo di imposta.

R. Come precisato con circolare 12/E del 2003, la dichiarazione si intende presentata nel caso in cui il contribuente sia possessore di reddito di lavoro dipendente o assimilato certificato dal CUD; cio' in quanto le informazioni relative al reddito percepito, alle ritenute subite e alle detrazioni calcolate sono desumibili dalla dichiarazione del sostituto d'imposta presentata all'Agenzia delle Entrate.

Qualora, invece, il contribuente, in relazione al possesso di redditi occasionali, sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione, quest'ultima - ai fini della definizione automatica - si considera omessa. Di conseguenza l'importo minimo dovuto per la definizione automatica di cui all'articolo 9 ammonta a 1.500 euro e non 100 come ipotizzato nel quesito.

- 10 Art. 9 - Condono tombale: applicazione degli studi di settore e dei parametri.

D. Nell'illustrare le modalita' con le quali si calcolano le imposte dovute in base al condono tombale, la circolare n. 12, al paragrafo 3.5, precisa che il contribuente puo' tenere conto, nell'effettuare i conteggi, delle dichiarazioni presentate in base alle disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 472 del 1997 nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8 ed 8 bis del DPR 322/98. Si chiede di conoscere se, nell'ipotesi in cui, mediante una delle modalita' dichiarative prima citate, il contribuente abbia posto rimedio alla mancata allegazione nella dichiarazione originaria del prospetto di calcolo dei parametri e degli studi di settore od abbia corretto dei dati risultando congruo, possa applicare le speciali disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 9 della legge 289/2002.

R. La congruita' e la coerenza dei ricavi e dei compensi devono essere valutate in base ai dati indicati nelle dichiarazioni presentate. Ne deriva che qualora il contribuente abbia presentato dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis del DPR n. 322 del 1998, i dati ivi indicati rileveranno ai fini dell'applicazione del comma 3 - bis dell'articolo 9.

Tuttavia, si ricorda che ai sensi del comma 16 del citato articolo 9, qualora la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del menzionato DPR 322 del 1998 sia stata presentata successivamente al 30 settembre 2002, la definizione deve perfezionarsi "sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate".

- 11 Art. 9 - Condono tombale: la rinuncia al rimborso IRAP.

D. Nella circolare n. 7/E del 2003 l'agenzia delle entrate aveva precisato che la presentazione di una dichiarazione di condono tombale aveva tra i suoi effetti anche la rinuncia alla eventuale richiesta di rimborso Irap presentata dal contribuente. Poiche' il medesimo passaggio non e' stato riproposto nella circolare n. 12, si chiede di conoscere il definitivo orientamento in proposito

R. Al riguardo, occorre distinguere a seconda che l'istanza di rimborso derivi da un errore commesso in sede di dichiarazione ovvero da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP.

- . Nel primo caso, poiche' ai sensi del comma 13 dell'articolo 7 e del comma 9 dell'articolo 9 "sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte ... in base all'articolo 36-bis ... del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", la definizione di cui ai menzionati articoli 7 e 9, non comporta la

rinuncia al rimborso scaturente da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione originaria. Il rimborso compete inoltre anche quando l'errore di calcolo, rilevato in sede di liquidazione delle imposte, venga segnalato dal contribuente; pertanto, la definizione in parola non comporta la rinuncia all'eventuale ricorso avverso il silenzio tacito o espresso;

ove si discuta della esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP, si osserva che ai sensi delle disposizioni sopra citate "la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento ... all'applicabilita' di esclusioni". Pertanto, il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli articoli 7 e 9 rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria e, di riflesso, rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni contenzioso derivante da esse.

12 Art. 9 - Congruita' con dati difformi.

D. Un contribuente risulta congruo in base ai dati indicati nel modello per l'applicazione degli studi di settore. Per un disguido, pero', uno di questi dati e' difforme rispetto a quello (corretto) riportato nel quadro G della dichiarazione, sulla base del quale la congruita' verrebbe meno. Si chiede conferma che, come precisato nella circolare 12, anche nella suddetta ipotesi occorra fare riferimento ai dati indicati nel modello per l'applicazione degli studi di settore.

R. In applicazione del principio contenuto nel comma 15 dell'articolo 9 la definizione automatica non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli indicati nella dichiarazione originaria. Da tale principio consegue che la congruita' va valutata in base ai dati necessari all'applicazione degli studi di settore esposti in dichiarazione, a prescindere che tali dati siano corretti o meno.

Atteso che il riquadro riguardante i dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore e' da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante della dichiarazione annuale, ai fini della sanatoria il soggetto e' da ritenersi congruo.

13 Art. 9 - bis - Sanatoria omessi versamenti: le possibili compensazioni.

D. L'articolo 9 bis della legge 289/2002, non prevede, a differenza delle altre disposizioni di legge, alcun divieto di compensazione delle somme dovute per effettuare la sanatoria. Si chiede dunque di conoscere se:

- i versamenti di cui all'articolo 9 bis della legge 289/2002 possano formare oggetto di compensazione con eventuali crediti esposti dal contribuente nella dichiarazione originaria;
- nel campo di applicazione della sanatoria di cui all'articolo 9 bis rientrino anche le indebite compensazioni effettuate dal contribuente in tutte quelle ipotesi sia stato utilizzato, nel modello F24, un credito superiore a quello spettante.

R. Sebbene l'articolo 9-bis della legge 289 del 2002 non disponga espressamente il divieto di compensazione delle somme dovute per effettuare la sanatoria, si ritiene che il medesimo divieto sussista anche relativamente alla sanatoria degli omessi versamenti.

Cio' in quanto l'esclusione espressa della compensazione disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' disposta in tutti gli altri articoli relativi alle diverse ipotesi di definizione agevolata.

Tale divieto costituisce invero un principio generale delle norme in materia di sanatorie fiscali, che non puo' essere derogato dalla norma in commento.

Si osserva inoltre che nelle istruzioni relative al modello di definizione non viene menzionata la possibilita' di compensare i versamenti riferiti alla predetta sanatoria.

Si precisa infine che le indebite compensazioni effettuate dal contribuente mediante presentazione del modello F24, relative all'utilizzazione di un credito superiore a quello spettante, rientrano nel campo di applicazione della sanatoria di cui all'art. 9-bis. Cio' in quanto l'indebita compensazione e' di fatto assimilabile all'omesso versamento di imposte.

14 Art.15 - Natura dei rilievi contenuti nei verbali.

D. Si chiede di conoscere se, nell'ipotesi in cui nei processi verbali di constatazione siano contenuti ben identificati dei rilievi che fanno emergere un imponibile ai fini delle imposte sui redditi ma, in merito agli stessi, nulla si dica in relazione all'IRAP, il contribuente debba comunque autonomamente definire anche il comparto dell'imposta regionale in quanto direttamente interessato dal contenuto dei rilievi formulati ai fini dell'imposizione diretta.

R. Coerentemente al principio secondo cui, nella definizione degli atti indicati nell'articolo 15, deve tenersi conto dei dati che risultano dagli atti medesimi, si ritiene che il contribuente non debba procedere autonomamente a determinare il contenuto del rilievo astrattamente riferibile all'IRAP.

15 Art. 15 - Definizione delle liti potenziali da parte delle societa' di persone.

D. In relazione alla affermazione della circolare n. 12 del 21 febbraio nella parte (paragrafo 10.3) in cui viene illustrata la possibilita' di definire da parte delle societa' di persone anche la posizione dei soci, si chiede di conoscere se la medesima possibilita' sussista anche nelle ipotesi di avvisi di accertamento notificati alla sola societa' di persone e come tale chiusura, qualora fosse ammessa, si coordina con la progressivita' dell'imposta dovuta dai soci.

R. Diversamente da quanto previsto per la definizione dei processi verbali di constatazione, non e' consentito alla societa' di persone definire ai fini dell'IRPEF gli avvisi di accertamento notificati alla medesima societa'. Manca, invero, nell'avviso di rettifica del reddito societario ogni riferimento all'IRPEF dovuta dai soci. Cio' che impedisce la definizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.

16 Art. 15 - Definizione parziale di processo verbale di constatazione.

D. E' consentita la definizione parziale di un pvc consegnato ante 1/1/03, limitatamente ai rilievi ritenuti fondati, qualora il contribuente non intenda accedere alle altre forme di sanatoria di cui agli artt. 7, 8 e 9?

R. La circolare n. 12/E del 21/2/2003 ha individuato un contenuto minimo della definizione, da riferire comunque a tutti i rilievi che, nell'ambito di un singolo periodo d'imposta, interessano un determinato tributo.

Pertanto, e' possibile procedere ad una definizione parziale del p.v.c. per singole annualita' e/o singole imposte, o settori impositivi.

17 Art. 15 - Violazioni formali ripetute.

D. Un p.v.c. contiene un rilievo concernente irregolarita' formali ripetute. Volendo definire la lite potenziale, occorre pagare il 10% del minimo in base al cumulo materiale delle sanzioni, oppure si puo' calcolare la sanzione unica secondo le regole del concorso previste dall'art. 12, Dlgs n. 472/97?

R. Il contribuente sara' tenuto a definire il p.v.c. pagando il 10% del minimo, sulla base del cumulo materiale della sanzione; non puo', invece, applicarsi la regola prevista dall'art. 12 del Dlgs. n.472/97

(concorso di violazione e continuazione), che richiede una valutazione discrezionale da parte dell'accertatore

18 Art. 15 - Rilievi recepiti nella dichiarazione.

D. Si chiede di chiarire come debba effettuare la definizione del processo verbale di constatazione, anche agli effetti dell'accesso alle altre sanatorie, il contribuente che, recependo i rilievi formulati dai verificatori, abbia già incluso la maggiore imposta constatata nella dichiarazione annuale presentata.

R. Non costituisce causa ostativa all'accesso agli istituti definatori previsti dalla legge finanziaria, il processo verbale i cui rilievi siano stati recepiti nella dichiarazione annuale presentata dal contribuente.

19 Art. 15 - Processo verbale con rilievi ai fini IRPEG ed ILOR.

D. Con verbale notificato al 31 dicembre 2002, sono stati contestati rilievi utili sia ai fini dell'IRPEG che dell'ILOR. Si chiede di conoscere le modalità di definizione ai sensi dell'articolo 15.

R. La definizione si perfeziona con il versamento entro il 16 aprile 2003 di un importo pari al 18% della somma dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi. Tale definizione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera a), rileverà ai fini delle "imposte sui redditi" e, quindi, si rifletterà sui rilievi IRPEG ed ILOR congiuntamente.

La soluzione prospettata trae argomento, oltre che dal tenore letterale della richiamata disposizione normativa, anche dalla improponibilità di una ipotesi definatoria che prevedesse ai fini ILOR il versamento di un importo superiore all'imposta ordinaria commisurata al maggiore imponibile risultante dal verbale.

20 Art. 16 - Liti pendenti: effetti di una sentenza intervenuta tra la data di effettuazione del versamento e quella di comunicazione.

D. In tema di definizione delle liti pendenti, come incide una sentenza intervenuta tra la data del versamento, da eseguire entro il 16 aprile 2003, e quella di presentazione della domanda di chiusura della lite, da effettuare entro il 21 aprile 2003?

R. Il comma 1, lett. b), dell'articolo 16 della finanziaria 2003, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, prevede che ai fini della determinazione della somma dovuta per la definizione della lite pendente occorra fare riferimento all'ultima o unica pronuncia resa "alla data di presentazione della domanda di definizione della lite".

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il versamento delle somme dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia effettuato entro il 16 aprile 2003. In base al comma 4 la domanda di definizione deve invece essere presentata entro il 21 aprile 2003.

Nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata in data successiva rispetto a quella del versamento delle somme dovute, potrebbe intervenire una pronuncia giurisdizionale non cautelare, resa sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, per effetto della quale le somme dovute risultano modificate.

In tale caso, come illustrato nella circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 al punto 11.6.14, se le somme già versate risultano di ammontare superiore a quelle dovute per effetto dell'intervenuta pronuncia, il soggetto interessato avrà diritto, a seguito della verifica della regolarità della chiusura della lite da parte dell'ufficio, alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute in base alla nuova pronuncia.

Se, al contrario, le somme già versate risultano di ammontare inferiore a quelle dovute per effetto dell'intervenuta pronuncia, il

soggetto interessato dovrà versare la differenza entro la data di presentazione della domanda.

21 Art. 16 - Controversia su rimborso IVA.

D. Un contribuente ha instaurato una controversia per riduzione di rimborso Iva. In particolare, a fronte di un rimborso richiesto di 100, l'ufficio ha notificato avviso di rettifica riconoscendo 70. Si chiede se, intendendo avvalersi della definizione ex articolo 16, il contribuente debba pagare la somma dovuta (10% o 50%, a seconda della soccombenza) per poi ottenere dall'ufficio il rimborso di 30, oppure debba limitarsi a presentare la domanda, in considerazione del fatto che, trattandosi di riduzione del rimborso richiesto, l'imposta sulla quale si controverte è stata interamente versata. Quest'ultima soluzione comporterebbe che l'ufficio dovrebbe rimborsare l'imposta in contestazione (pari a 30) al netto delle somme dovute per la chiusura della lite.

R. Nel caso prospettato sostanzialmente non è ravvisabile un interesse del contribuente ad avvalersi della definizione di cui all'articolo 16 della finanziaria 2003, in quanto il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che le uniche somme rimborsabili a seguito della definizione della lite sono quelle versate per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, sempre che sia intervenuta una pronuncia sfavorevole all'Amministrazione finanziaria.

Si ritiene che il disposto normativo appena richiamato non si possa applicare alle somme che formano oggetto di richiesta di rimborso in dichiarazione, considerato che le somme eventualmente rimborsabili a cui si riferisce il comma 5 sono quelle versate dopo la notifica del provvedimento di imposizione o di irrogazione delle sanzioni e dovute anche se lo stesso provvedimento non è divenuto definitivo. Invece, le somme richieste a rimborso con la dichiarazione IVA non sono state pagate in esecuzione del provvedimento di imposizione impugnato.

Invero, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 16 che prevede il diritto al rimborso in caso di sentenza favorevole al contribuente nelle liti il cui valore supera i 2.000 euro non appare suscettibile di applicazione al di fuori dell'ipotesi tassativamente contemplata dalla norma, considerato che essa costituisce una deroga al principio fissato dallo stesso comma 5, secondo cui non si dà comunque luogo a rimborso.